

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

## PARTE PRIMA

### LEGGI E REGOLAMENTI

**Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.**

**Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

*(Suppressione di organi collegiali)*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), gli organi collegiali di cui all'allegato A al presente regolamento sono soppressi, in quanto non più operanti o non più necessari.

Art. 2

*(Sostituzione di organi collegiali con conferenze di servizi)*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995, gli organi collegiali di cui all'allegato B al presente regolamento sono sostituiti con le conferenze di servizi previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Art. 3

*(Riduzione del numero dei componenti negli organi collegiali)*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1995, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegato C al presente regolamento è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria, non sia ammesso più di un rappresentante.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1995, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39, limitatamente alle parole «e da due tecnici

## PREMIÈRE PARTIE

### LOIS ET RÈGLEMENTS

**Règlement régional n° 3 du 17 août 1999,**

**portant réorganisation des organes collégiaux de la Région, aux termes de l'article 11 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

*(Suppression d'organes collégiaux)*

1. Aux termes de l'article 11, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre a) de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les organes collégiaux visés à l'annexe A du présent règlement sont supprimés, étant donné qu'ils sont devenus inactifs ou inutiles.

Art. 2

*(Substitution d'organes collégiaux par des conférences de services)*

1. Aux termes de l'article 11, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre b), de la LR n° 45/1995, les organes collégiaux visés à l'annexe B du présent règlement sont remplacés par les conférences de services prévues par les dispositions régionales en vigueur.

Art. 3

*(Réduction du nombre des membres de certains organes collégiaux)*

1. Aux termes de l'article 11, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre c), de la LR n° 45/1995, le nombre de membres des organes collégiaux énumérés à l'annexe C du présent règlement est réduit de manière à ce que chaque administration ou établissement ou catégorie n'ait qu'un seul représentant.

2. Aux termes de l'article 11, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre c), de la LR n° 45/1995, sont abrogés :

a) Le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 39 du 26 mai 1993, limitativement aux mots «et deux techniciens

ci specializzati nel trattamento informatico di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta e uno designato d'intesa dagli enti locali»;

- b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.

Art. 4

*(Trasferimento di funzioni deliberative ai dirigenti)*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della l.r. 45/1995, sono trasferite ai dirigenti le funzioni attribuite agli organi collegiali elencati nell'allegato D al presente regolamento.

Art. 5

*(Norme integrative)*

1. Salvo sia diversamente disposto dalle norme istitutive degli organi collegiali, gli stessi sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- a) la Giunta regionale stabilisce l'importo massimo dei compensi e dei gettoni di presenza devoluti ai componenti degli organi collegiali esterni all'Amministrazione regionale; i rimborsi spese sono liquidati nella misura prevista per i dirigenti regionali;
- b) la durata in carica degli organi collegiali non può superare il limite massimo corrispondente ad una legislatura;
- c) l'organo elegge, all'atto della prima seduta, il Presidente ed il segretario;
- d) la nomina dei componenti è effettuata con decreto dell'amministratore competente, se la norma istitutiva individua in modo specifico le categorie dei componenti o i criteri per la scelta degli stessi; in caso contrario la nomina è effettuata con deliberazione della Giunta regionale;
- e) qualora non sia determinato il numero complessivo dei componenti o la composizione dell'organo, il numero dei membri esterni all'Amministrazione regionale non può superare quello dei membri interni all'amministrazione stessa.

Art. 6

*(Criteri per l'istituzione di nuovi organi collegiali)*

1. È vietata l'istituzione di nuovi organi collegiali che non rispettino i criteri stabiliti all'articolo 11 della l.r. 45/1995 e, in particolare, nei casi in cui:

- a) l'organo collegiale intervenga in procedimenti amministrativi in cui sono già previsti analoghi pareri o interventi di altri organi collegiali;

spécialistes en matière de traitement informatique des données territoriales, dont un désigné par le Service de traitement des données de la Présidence du Gouvernement régional et l'autre désigné de concert par les collectivités locales» ;

- b) La lettre a) du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994.

Art. 4

*(Transfert de fonctions de délibération aux dirigeants)*

1. Aux termes de l'article 11, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre d), de la LR n° 45/1995, les fonctions attribuées aux organes collégiaux énumérés à l'annexe D du présent règlement sont transférées aux dirigeants.

Art. 5

*(Dispositions complémentaires)*

1. Sauf si les dispositions relatives à l'institution des organes collégiaux en disposent autrement, ces derniers sont réglementés comme suit :

- a) Le Gouvernement régional établit le montant maximum des rémunérations et des jetons de présence versés aux membres des organes collégiaux n'appartenant pas à l'Administration régionale ; les remboursements des frais sont liquidés suivant les modalités prévues pour les dirigeants régionaux ;
- b) Les organes collégiaux sont nommés pour une période ne pouvant dépasser la durée de la législature ;
- c) Tout organe élit, lors de sa première séance, son président et son secrétaire ;
- d) La nomination des membres est effectuée par arrêté de l'administrateur compétent, si l'acte d'institution de l'organe établit d'une manière spécifique les catégories auxquelles lesdits membres doivent appartenir ou les critères pour le choix de ces derniers ; dans le cas contraire, leur nomination est effectuée par délibération du Gouvernement régional ;
- e) Au cas où le nombre global des membres ou la composition de l'organe ne seraient pas déterminés, le nombre de membres n'appartenant pas à l'Administration régionale ne peut dépasser celui des membres appartenant à celle-ci.

Art. 6

*(Critères pour la création de nouveaux organes collégiaux)*

1. La création de nouveaux organes collégiaux est interdite si ces derniers ne respectent pas les critères établis par l'article 11 de la LR n° 45/1995 et notamment dans les cas suivants :

- a) L'organe collégial intervient dans des procédures administratives qui prévoient déjà des avis analogues ou des interventions d'autres organes collégiaux ;

- b) le funzioni svolte dall'organo collegiale potrebbero essere svolte utilizzando risorse e professionalità interne all'amministrazione;
- c) la composizione dell'organo non sia coerente rispetto all'obiettivo ed ai compiti che gli sono affidati.

Art. 7  
(Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della l.r. 45/1995, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento regionale sono abrogate:

- a) le seguenti leggi regionali:
  - 1) legge regionale 14 maggio 1982, n. 9;
  - 2) legge regionale 18 febbraio 1983, n. 3;
- b) le seguenti disposizioni di legge regionale:
  - 1) l'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1958, n. 4;
  - 2) l'articolo 4, comma primo, limitatamente all'istituzione della Commissione per gli indennizzi per gli animali abbattuti, e l'articolo 13, comma primo, della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13;
  - 3) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24;
  - 4) l'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione per l'iscrizione nel registro regionale delle aziende agricole;
  - 5) l'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnico-consulativa per l'esame delle domande di mutui agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitativi per il turismo, l'industria e l'agricoltura;
  - 6) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 13;
  - 7) l'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55;
  - 8) l'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione tecnico-consulativa per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche;
  - 9) l'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 19;
  - 10) l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, limitatamente all'istituzione della Commissione per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap;
  - 11) l'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10;

- b) Les fonctions de l'organe collégial pourraient être exercées par le recours à des ressources et à des personnels de l'Administration ;
- c) La composition de l'organe n'est pas conforme à l'objectif et aux tâches qui lui sont attribués.

Art. 7  
(Abrogations)

1. Aux termes de l'article 66, 3<sup>e</sup> alinéa, de la LR n° 45/1995, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement régional, sont abrogées :

- a) Les lois régionales ci-après :
  - 1) Loi régionale n° 9 du 14 mai 1982 ;
  - 2) Loi régionale n° 3 du 18 février 1983 ;
- b) Les dispositions législatives régionales ci-après :
  - 1) Article 2 de la loi régionale n° 4 du 22 août 1958 ;
  - 2) Article 4, 1<sup>er</sup> alinéa, limitativement à la création de la commission chargée de l'indemnisation des animaux abattus, et article 13, 1<sup>er</sup> alinéa, de la loi régionale n° 13 du 28 juin 1962 ;
  - 3) Articles 12 et 13 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965 ;
  - 4) Article 7 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1973, limitativement à la création et aux fonctions de la commission chargée de l'immatriculation au registre régional des exploitations agricoles ;
  - 5) Article 18 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 – tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi régionale n° 68 du 8 août 1985 – limitativement à la création de la commission technico-consulative chargée de l'examen des demandes de prêts bonifiés destinés à la réhabilitation de centres et des îlots habités pour le tourisme, l'industrie et l'agriculture ;
  - 6) Articles 5 et 6 de la loi régionale n° 13 du 22 avril 1975 ;
  - 7) Article 5 de la loi régionale n° 55 du 29 décembre 1975 ;
  - 8) Article 3 de la loi régionale n° 36 du 16 mai 1977, limitativement à la création et aux fonctions de la commission technico-consulative pour la construction et l'aménagement de pistes de ski ;
  - 9) Article 10 de la loi régionale n° 19 du 13 mai 1980 ;
  - 10) Article 4 de la loi régionale n° 54 du 11 août 1981, limitativement à la création de la commission pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
  - 11) Article 5 de la loi régionale n° 10 du 26 mai 1982 ;

- |   |  |
|---|--|
| 12) gli articoli 17 e 45, commi secondo e terzo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;  | 12) Articles 17 et 45, 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> alinéas, de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;  |
| 13) l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Consulta permanente delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati;                                   | 13) Article 20, 1 <sup>er</sup> alinéa, de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982, limitativement à la création et aux fonctions de la conférence permanente des organisations syndicales des retraités ;  |
| 14) l'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101;   | 14) Article 14 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 ;  |
| 15) gli articoli 11, 16 e 17 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28;  | 15) Articles 11, 16 et 17 de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 ;  |
| 16) l'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31;   | 16) Article 12 de la loi régionale n° 31 du 5 mai 1983 ;   |
| 17) l'articolo 1, limitatamente all'istituzione del Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, e l'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 48;                       | 17) Article 1 <sup>er</sup> , limitativement à la création du comité régional chargé de la distribution à des tarifs préférentiels des produits pétroliers utilisés en agriculture, et article 2 de la loi régionale n° 48 du 10 juin 1983 ;                         |
| 18) l'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57;  | 18) Article 20 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983 ;   |
| 19) l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89;   | 19) Article 4 de la loi régionale n° 89 du 28 décembre 1983 ;  |
| 20) gli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30;  | 20) Articles 26 et 27 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 ;  |
| 21) l'articolo 7, comma 6, della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31;   | 21) Article 7, 6 <sup>e</sup> alinéa, de la loi régionale n° 31 du 10 mai 1985 ;   |
| 22) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61;  | 22) Articles 7 et 8 de la loi régionale n° 61 du 6 août 1985 ;   |
| 23) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1;  | 23) Articles 6 et 7 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 1986 ;   |
| 24) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47;   | 24) Articles 14 et 15 de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989 ;   |
| 25) gli articoli 3 e 11, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;   | 25) Articles 3 et 11, 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> alinéas, de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 ;  |
| 26) l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, limitatamente all'istituzione del Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante;   | 26) Article 3 de la loi régionale n° 50 du 21 août 1990, limitativement à la création du comité chargé de la vérification des caractéristiques des arbres ;  |
| 27) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30;   | 27) Articles 7 et 8 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 ;   |
| 28) l'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 1992, n. 64, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnico-consulativa per i contributi a favore di imprese industriali per evitare l'inquinamento ambientale;         | 28) Article 4 de la loi régionale n° 64 du 17 novembre 1992, limitativement à la création de la commission technico-consultative chargée des subventions en faveur des entreprises industrielles pour des actions destinées à éviter la pollution environnementale ; |
| 29) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi a sostegno degli agricoltori titolari di aziende zootecniche; | 29) Article 2, 2 <sup>e</sup> alinéa, de la loi régionale n° 65 du 1 <sup>er</sup> décembre 1992, limitativement à la création de la commission technique chargée de l'évaluation des actions en faveur des exploitations zootechniques ;                            |
| 30) l'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62;  | 30) Article 18 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 ;   |

- 31) l'articolo 14, commi 3 e 4, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per i contributi agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici;
  - 32) l'articolo 7, comma 1, limitatamente all'istituzione della Commissione per l'agriturismo, e commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27;
  - 33) l'articolo 17 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41;
  - 34) l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1995, n. 51, limitatamente all'istituzione del Gruppo di lavoro per la programmazione di interventi a favore di extracomunitari;
- c) le seguenti disposizioni di regolamento regionale:
- 1) gli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2;
  - 2) l'articolo 7, comma 8, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione tecnica per la determinazione delle modalità di accertamento delle lingue italiana e francese;
  - 3) l'articolo 12, commi 1 e 2, del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

Art. 8  
(Norma transitoria)

1. I procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 1999.

Il Presidente  
VIÉRIN

**Allegato A**

**Organi collegiali soppressi  
in quanto non più operanti o non più necessari**

(Art. 1)

- 1) Comitato tecnico consultivo per la polizia locale  
*legge regionale 31 luglio 1989, n. 47, articoli 14 e 15*
- 2) Comitato per le pari opportunità  
*legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, articolo 11, commi 2, 3 e 4*

- 31) Article 14, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> alinéas, de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993, limitativement à la création de la commission technique chargée des subventions destinées aux collectivités locales pour l'achat de mobilier scolaire ;
  - 32) Article 7, 1<sup>er</sup> alinéa, limitativement à la création de la commission pour l'agrotourisme, et 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> alinéas, de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995 ;
  - 33) Article 17 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 ;
  - 34) Article 3 de la loi régionale n° 51 du 29 décembre 1995, limitativement à la création du groupe de travail chargé de la programmation de mesures en faveur des extra-communautaires ;
- c) Les dispositions réglementaires régionales ci-après :

- 1) Articles 4, 2<sup>e</sup> alinéa, et 5, 2<sup>e</sup> alinéa, du règlement régional n° 2 du 23 mars 1992 ;
- 2) Article 7, 8<sup>e</sup> alinéa, du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, limitativement à la création et aux fonctions de la commission technique chargée de déterminer les modalités de vérification de la connaissance de l'italien et du français ;
- 3) Article 12, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> alinéas, du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998.

Art. 8  
(Disposition transitoire)

1. Les procédures non encore achevées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régies par les dispositions précédentes.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel.

Quiconque est de tenu de le respecter et de le faire respecter.

Fait à Aoste, le 17 août 1999.

Le président,  
Dino VIÉRIN

**Annexe A**

**Organes collégiaux supprimés du fait  
qu'ils sont devenus inactifs ou inutiles**

(Art. 1<sup>er</sup>)

- 1) Comité technico-consultatif pour la police locale  
*Loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989, articles 14 et 15*
- 2) Comité pour l'égalité des chances  
*Loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989, article 11, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> alinéas*

- |  |   |
|--|---|
| <p>3) Commissione paritetica per i profili professionali<br/><i>legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, articolo 3</i></p> <p>4) Commissione di studi legislativi per la riforma della organizzazione amministrativa regionale<br/><i>legge regionale 14 maggio 1982, n. 9</i></p> <p>5) Comitato di controllo sociale per la gestione degli interventi di formazione professionale<br/><i>legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, articoli 16 e 17</i></p> <p>6) Consulta regionale per la formazione professionale<br/><i>legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, articolo 11</i></p> <p>7) Commissione tecnica per la determinazione delle modalità di accertamento delle lingue italiana e francese<br/><i>regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, articolo 7, comma 8</i></p> <p>8) Commissione per i trasferimenti del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione<br/><i>legge regionale 10 maggio 1985, n. 31, articolo 7, comma 6</i></p> <p>9) Comitato regionale di coordinamento delle unioni delle associazioni dei produttori agricoli<br/><i>legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, articoli 6 e 7</i></p> <p>10) Commissione per l'abilitazione dei tori<br/><i>legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, articoli 26 e 27</i></p> <p>11) Comitato consultivo per i piani di sviluppo aziendali<br/><i>legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55, articolo 5</i></p> <p>12) Commissione per la verifica della capacità professionale degli imprenditori agricoli<br/><i>Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55, articolo 5</i></p> <p>13) Commissione per l'iscrizione nel registro regionale delle aziende agricole<br/><i>legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, articolo 7</i></p> <p>14) Commissione consultiva per la concessione di finanziamenti nei settori dell'artigianato, commercio e cooperazione<br/><i>legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, articolo 14</i></p> <p>15) Commissione sindacale regionale<br/><i>legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, articolo 20</i></p> <p>16) Commissione regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro<br/><i>legge regionale 22 aprile 1975, n. 13, articoli 5 e 6</i></p> <p>17) Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico<br/><i>legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, articolo 17</i></p> <p>18) Consulta regionale per la protezione dell'ambiente<br/><i>legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, articolo 17</i></p> | <p>3) Commission paritaire pour les profils professionnels<br/><i>Loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989, article 3</i></p> <p>4) Commission chargée des études législatives en vue de la réforme de l'organisation de l'Administration régionale<br/><i>Loi régionale n° 9 du 14 mai 1982</i></p> <p>5) Comité de contrôle social chargé de la gestion des actions de formation professionnelle<br/><i>Loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, articles 16 et 17</i></p> <p>6) Conférence régionale pour la formation professionnelle<br/><i>Loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, article 11</i></p> <p>7) Commission technique chargée de déterminer les modalités de vérification de la connaissance de l'italien et du français<br/><i>Règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, article 7, 8° alinéa</i></p> <p>8) Commission chargée des mutations du personnel non enseignant des établissements scolaires et éducatifs de la Région<br/><i>Loi régionale n° 31 du 10 mai 1985, article 7, 6° alinéa</i></p> <p>9) Comité régional de coordination des unions des associations de producteurs agricoles<br/><i>Loi régionale n° 1 du 3 janvier 1986, articles 6 et 7</i></p> <p>10) Commission chargée de l'habilitation des taureaux<br/><i>Loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, articles 26 et 7</i></p> <p>11) Comité consultatif chargé des plans de développement des entreprises<br/><i>Loi régionale n° 55 du 29 décembre 1975, article 5</i></p> <p>12) Commission chargée de constater la capacité professionnelle des exploitants agricoles<br/><i>Loi régionale n° 55 du 29 décembre 1975, article 5</i></p> <p>13) Commission chargée de l'immatriculation au registre régional des exploitations agricoles<br/><i>Loi régionale n° 7 du 7 mars 1973, article 7</i></p> <p>14) Commission consultative pour l'octroi de financements dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et de la coopération<br/><i>Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982, article 14</i></p> <p>15) Commission syndicale régionale<br/><i>Loi régionale n° 57 du 15 juin 1983, article 20</i></p> <p>16) Commission régionale pour la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail<br/><i>Loi régionale n° 13 du 22 avril 1975, articles 5 et 6</i></p> <p>17) Comité régional contre la pollution atmosphérique<br/><i>Loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982, article 17</i></p> <p>18) Conférence régionale pour la protection de l'environnement<br/><i>Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, article 17</i></p> |
|--|---|

- 19) Commissione tecnico-consultiva per l'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive  
*legge regionale 13 maggio 1980, n. 19, articolo 10*
- 20) Commissione giudicatrice per il conferimento di farmacie  
*legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, articolo 45, commi secondo e terzo*
- 21) Consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati  
*legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, articolo 20, comma 1*
- 22) Commissione per l'esame delle domande di contributi regionali nel settore dell'edilizia residenziale pubblica  
*legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, articoli 12 e 13*
- 23) Commissione per l'esame delle domande di mutuo ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale  
*legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, articolo 12*
- 24) Commissione regionale esami e progetti per opere pubbliche nell'interesse di enti locali (finanziamenti superiori a 100 milioni)  
*legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, articolo 5*
- 25) Commissione regionale tecnico-sanitaria per il risanamento delle acque  
*legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, articoli 7 e 8*
- 26) Comitato regionale per i parchi naturali  
*legge regionale 30 luglio 1991, n. 30, articoli 7 e 8*
- 27) Commissione tecnico-consultiva per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche  
*legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, articolo 3*

#### **Allegato B**

##### **Organi collegiali sostituiti con conferenza di servizi**

(Art. 2)

- 1) Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante  
*legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, articolo 3*
- 2) Commissione tecnico consultiva per l'esame delle domande di mutui agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitativi per il turismo, l'industria e l'agricoltura  
*legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, articolo 18 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68*  
*legge regionale 18 febbraio 1983, n. 3*

- 19) Commission technico-consultative chargée de l'éducation à la santé, au mouvement et aux sports et de la protection de la santé dans le cadre de la pratique des activités sportives  
*Loi régionale n° 19 du 13 mai 1980, article 10*
- 20) Commission chargée de l'attribution des pharmacies  
*Loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982, article 45, 2° et 3° alinéas*
- 21) Conférence permanente des organisations syndicales des retraités  
*Loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982, article 20, 1<sup>er</sup> alinéa*
- 22) Commission chargée de l'instruction des demandes de subventions régionales dans le secteur de la construction sociale  
*Loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, articles 12 et 13*
- 23) Commission chargée de l'instruction des demandes de prêts bonifiés en faveur des particuliers dans le secteur de la construction à usage d'habitation  
*Loi régionale n° 31 du 5 mai 1983, article 12*
- 24) Commission régionale chargée de l'examen des projets de travaux publics dans l'intérêt des collectivités locales (financements dépassant les 100 millions de liras)  
*Loi régionale n° 10 du 26 mai 1982, article 5*
- 25) Commission technico-sanitaire chargée de la réalisation du plan d'assainissement des eaux  
*Loi régionale n° 61 du 6 août 1985, articles 7 et 8*
- 26) Comité régional pour la création des parcs naturels  
*Loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991, articles 7 et 8*
- 27) Commission technico-consultative pour la construction et l'aménagement de pistes de ski  
*Loi régionale n° 36 du 16 mai 1977, article 3*

#### **Annexe B**

##### **Organes collégiaux remplacés par des conférences de services**

(Art. 2)

- 1) Comité chargé de la constatation des caractéristiques des arbres  
*Loi régionale n° 50 du 21 août 1990, article 3*
- 2) Commission technico-consultative chargée de l'instruction des demandes de prêts bonifiés destinés à la réhabilitation des centres et des îlots habités pour le tourisme, l'industrie et l'agriculture  
*Loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, article 18, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi régionale n° 68 du 8 août 1985*  
*Loi régionale n° 3 du 18 février 1983*

- 3) Commissione tecnico consultiva per i contributi a favore di imprese industriali per evitare l'inquinamento ambientale  
*legge regionale 17 novembre 1992, n. 64, articolo 4*
- 4) Gruppo di lavoro per programmazione interventi a favore di extra comunitari  
*legge regionale 29 dicembre 1995, n. 51, articolo 3*

### **Allegato C**

#### **Organi collegiali il cui numero è ridotto**

(Art. 3, comma 1)

- 1) Commissione tecnica per le adozioni dei libri di testo in lingua francese  
*legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, articolo 1, comma 2*  
*legge regionale 6 maggio 1987, n. 36, articolo 1*
- 2) Consulta faunistica regionale  
*legge regionale 27 agosto 1996, n. 64, articolo 14 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 33*

### **Allegato D**

#### **Trasferimento delle funzioni deliberative ai dirigenti**

(Art. 4)

- 1) Commissione paritetica per la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno  
*regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2, articolo 4, comma 2*
- 2) Commissione paritetica per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale  
*regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2, articolo 5, comma 2*
- 3) Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura  
*legge regionale 10 giugno 1983, n. 48, articoli 1 e 2*
- 4) Commissione tecnica per la valutazione degli interventi a sostegno degli agricoltori titolari di aziende zootecniche  
*legge regionale 1 dicembre 1992, n. 65, articolo 2, comma 2*
- 5) Comitato regionale dell'agricoltura e foreste  
*legge regionale 22 agosto 1958, n. 4, articolo 2*
- 6) Commissione per l'agriturismo  
*legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6*  
*regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1, articolo 12, commi 1 e 2*

- 3) Commission technico-consultative chargée des subventions en faveur des entreprises industrielles pour des actions destinées à éviter la pollution environnementale  
*Loi régionale n° 64 du 17 novembre 1992, article 4*
- 4) Groupe de travail chargé de la programmation de mesures en faveur des extra-communautaires  
*Loi régionale n° 51 du 29 décembre 1995, article 3*

### **Annexe C**

#### **Organes collégiaux dont le nombre de membres est réduit**

(Art. 3, 1<sup>er</sup> alinéa)

- 1) Commission technique chargée de l'adoption des manuels scolaires en français  
*Loi régionale n° 46 du 7 août 1986, article 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup> alinéa*  
*Loi régionale n° 36 du 6 mai 1987, article 1<sup>er</sup>*
- 2) Conférence régionale de la faune sauvage  
*Loi régionale n° 64 du 27 août 1996, article 14, tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996*

### **Annexe D**

#### **Transfert des fonctions de délibération aux dirigeants**

(Art. 4)

- 1) Commission paritaire pour la transformation du régime de travail à temps partiel en régime de travail à plein temps  
*Règlement régional n° 2 du 23 mars 1992, article 4, 2<sup>e</sup> alinéa*
- 2) Commission paritaire pour la transformation du régime de travail à plein temps en régime de travail à temps partiel  
*Règlement régional n° 2 du 23 mars 1992, article 5, 2<sup>e</sup> alinéa*
- 3) Comité régional chargé de la distribution à des tarifs préférentiels des produits pétroliers utilisés en agriculture  
*Loi régionale n° 48 du 10 juin 1983, articles 1<sup>er</sup> et 2*
- 4) Commission technique chargée de l'évaluation des actions en faveur d'exploitations zootechniques  
*Loi régionale n° 65 du 1<sup>er</sup> décembre 1992, article 2, 2<sup>e</sup> alinéa*
- 5) Comité régional de l'agriculture et des forêts  
*Loi régionale n° 4 du 22 août 1958, article 2*
- 6) Commission pour l'agrotourisme  
*Loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, article 7, 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> alinéas*  
*Règlement régional n° 1 du 14 avril 1998, article 12, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> alinéas*

- 7) Commissione per gli indennizzi per gli animali abbattuti  
*legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, articolo 4, comma 1 e 13, comma 1*
- 8) Comitato regionale per l'energia  
*legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, articolo 18*
- 9) Commissione tecnica per i contributi agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici  
*legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, articolo 14, commi 3 e 4*
- 10) Commissione per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap  
*legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, articolo 4*  
*legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89, articolo 4*
- 11) Osservatorio regionale per il volontariato  
*legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83, articolo 6, comma 4, lettere a), e) e g)*

#### LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 4

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2095 del 21.06.1999);
- presentato al Consiglio regionale in data 22.06.1999;
- assegnata alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.06.1999;
- esaminata dalla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 12.07.1999, nuovo testo della 2<sup>a</sup> Commissione e relazione del Consigliere OTTOZ;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16.07.1999, con deliberazione n. 746/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 22.07.1999;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 11.08.1999.

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

#### NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE 17 AGOSTO 1999 N. 3

##### Nota all'articolo 1:

- <sup>(1)</sup> L'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:  
«a) accorpamento di funzioni per settori e soppressione degli organismi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;».

- 7) Commission chargée de l'indemnisation des animaux abattus  
*Loi régionale n° 13 du 28 juin 1962, articles 4, 1<sup>er</sup> alinéa, et 13, 1<sup>er</sup> alinéa*
- 8) Comité régional de l'énergie  
*Loi régionale n° 62 du 20 août 1993, article 18*
- 9) Commission technique chargée des subventions destinées aux collectivités locales pour l'achat de mobilier scolaire  
*Loi régionale n° 68 du 20 août 1993, article 14, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> alinéas*
- 10) Commission pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées  
*Loi régionale n° 54 du 11 août 1981, article 4*  
*Loi régionale n° 89 du 28 décembre 1983, article 4*
- 11) Observatoire régional du bénévolat  
*Loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993, article 6, 4<sup>e</sup> alinéa, lettres a), e) et g)*

#### TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de règlement n° 4

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2095 du 21.06.1999);
- présentée au Conseil régional en date du 22.06.1999;
- soumise à la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.06.1999;
- examinée par la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil - avis en date du 12.07.1999 - nouveau texte de la 2<sup>ème</sup> Commission et rapport du Conseil OTTOZ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 16.07.1999, délibération n° 746/XI;
- transmise au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 22.07.1999;
- visée par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 11.08.1999.

##### Nota all'articolo 2:

- <sup>(2)</sup> L'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:  
«b) sostituzione degli organismi collegiali con le conferenze di servizio previste dall'art. 14 della l.r. 59/1991;».

##### Nota all'articolo 3:

- <sup>(3)</sup> L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:  
«c) riduzione del numero dei componenti;».

- <sup>(4)</sup> Vedasi nota 3.

(5) Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 prevedeva quanto segue:  
«Al fine di istituire un raccordo a livello istituzionale e tecnico-operativo per l'elaborazione degli indirizzi e dei progetti di realizzazione del S.I.T.R. è istituita una commissione di indirizzo e di coordinamento nominata dalla Giunta regionale e composta da quattro rappresentanti della Giunta regionale e composta da quattro rappresentanti dell'Amministrazione regionale, due rappresentanti dell'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane, due rappresentanti dell'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta e due tecnici specializzati nel trattamento informatico di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta e uno designato d'intesa dagli enti locali.»

(6) La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 prevedeva quanto segue:  
«a) dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o da un suo delegato;».

#### Nota all'articolo 4:

(7) L'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:  
«d) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;»

#### Nota all'articolo 6:

(8) L'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:  
«(Riordino degli organismi collegiali)  
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino degli organismi collegiali della Regione con attribuzione di funzioni relative a procedimenti amministrativi regionali o di collaborazione ad uffici regionali, istituiti con provvedimenti degli organi della Regione, in conformità ai seguenti principi:  
a) accorpamento di funzioni per settori e soppressione degli organismi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;  
b) sostituzione degli organismi collegiali con le conferenze di servizio previste dall'art. 14 l.r. 59/1991;  
c) riduzione del numero dei componenti;  
d) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;  
e) esclusione di personale appartenente agli organi politici, di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organismi collegiali deliberanti in materia di ricorsi.»

#### Note all'articolo 7:

(9) L'articolo 66, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:  
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di riordino degli organismi collegiali di cui all'art. 11 cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale relative sia all'istituzione che all'attribuzione delle competenze degli organismi collegiali dell'Amministrazione regionale.»

(10) La legge regionale 14 maggio 1982, n. 9 concernente: «Istituzione di una commissione di studio legislativa per la riforma della organizzazione amministrativa regionale ed il riordino degli enti locali» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 5 del 11 giugno 1982.

(11) La legge regionale 18 febbraio 1983, n. 3 concernente: «Ulteriore modificazione della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 concernente i fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche» è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 8 marzo 1983.

(12) L'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1958, n. 4 prevedeva quanto segue:  
«Presso l'Assessorato regionale per l'Agricoltura e per le Foreste è costituito un Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto:  
a) dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste, che lo presiede;  
b) dal Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste;  
c) dall'Ispettore Capo dei servizi forestali regionali;  
d) da un rappresentante dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici;  
e) da un rappresentante degli agricoltori, nominato su designazione delle Associazioni locali degli agricoltori;  
f) da due rappresentanti del Comune, di cui uno nominato dalla Consorzeria o comunità frazionale, ove esista, al cui territorio si riferisce, in particolare, la questione da discutere dal Comitato (a tal fine, ogni Giunta comunale designa il rappresentante comunale ed il rappresentante delle consorzierie qualora esse non abbiano una amministrazione propria, incaricati di prendere parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato sulle questioni che si riferiscono, in particolare, al territorio del Comune rappresentato).  
I membri elettivi del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.»

(13) L'articolo 4, comma primo, della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 concernente: «Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti», prevedeva quanto segue:  
«Per la eventuale macellazione degli animali infetti l'Amministrazione regionale corrisponde ai proprietari indennizzi in misure percentuali stabilite dall'Amministrazione regionale con riferimento al valore stimato da una apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta dal Veterinario regionale, in qualità di presidente, da un tecnico dell'Assessorato all'Agricoltura e da un allevatore particolarmente esperto nella valutazione del bestiame.»

L'articolo 13, comma primo, della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 prevedeva quanto segue:  
«Contro le decisioni della Commissione di cui all'articolo 4 è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla notificazione.»

(14) L'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 concernente: «Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare», prevedeva quanto segue:  
«È istituita presso l'Amministrazione Regionale una commissione, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, di cui fanno parte:  
– l'Assessore regionale alle Finanze od un suo delegato che la presiede;  
– l'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste od un suo delegato;  
– l'Assessore regionale all'Industria ed al Commercio od un suo delegato;  
– l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici od un suo delegato;  
– l'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale od un suo delegato;

- un rappresentante dei lavoratori scelto, a turno per un anno, dal Presidente della Giunta tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali locali;
- un rappresentante degli artigiani designato dalla Associazione Artigiani della Valle d'Aosta.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un impiegato addetto all'Ufficio Regionale Demanio e Patrimonio.

La Commissione funziona con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.».

L'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 prevedeva quanto segue:

«La Commissione di cui all'articolo precedente esamina le domande e la documentazione preliminare e formula le graduatorie trimestrali provvisorie.

La Commissione compila, inoltre, le graduatorie trimestrali definitive sulla scorta della documentazione esecutiva presentata dai richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie.».

- (15) L'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7 concernente: « Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura », prevedeva quanto segue:

«Fino a quando non saranno delimitate le zone agricole dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, l'iscrizione dei conduttori nel Registro regionale delle aziende agricole è disposta dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste, sentita la Giunta regionale, previo controllo delle domande dei conduttori agricoli interessati, vistate e trasmesse dai Sindaci dei Comuni di residenza e previo parere di apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale e composta come segue:

- Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, quale Presidente;
- Due consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza;
- Il Sindaco del Comune di residenza dei conduttori agricoli;
- Un funzionario dell'Assessorato Agricoltura e Foreste designato dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste;
- Un rappresentante per ciascuna Associazione degli agricoltori operante in Valle d'Aosta, designato dalle singole Organizzazioni.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste.

Contro i provvedimenti adottati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste è ammesso ricorso alla Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo.».

- (16) L'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 concernente: « Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta » come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68 prevedeva quanto segue:

«Le domande di mutuo, dopo l'istruttoria compiuta dagli uffici e dall'assessorato competente in materia, sono sottoposte, insieme alla documentazione relativa, all'esame della commissione di cui al presente articolo, per un parere tecnico-consulativo. Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, è istituita una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e costituita come segue:

- a) dal segretario generale o da un suo delegato, il quale funge da presidente della commissione;
- b) da un rappresentante dell'ufficio regionale studi e programmazione, designato dal Presidente della Giunta;

- c) dal Sovrintendente regionale per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato;
- d) dal Dirigente dell'ufficio regionale per il turismo o da un suo delegato;
- e) da un funzionario dell'assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti designato dall'Assessore;
- f) da un funzionario dell'assessorato dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale designato dall'Assessore;
- g) da un funzionario dell'assessorato della sanità e assistenza sociale designato dall'Assessore;
- h) dal ragioniere capo della Regione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di segretario della commissione.

La delega prevista alle lettere a), c), d) e h) del secondo comma è permanente. Il delegato sostituisce il componente titolare in caso di assenza o impedimento di questo.

Per ciascuno dei membri indicati alle lettere b), e), f), g), del secondo comma, l'organo incaricato della designazione provvede anche a designare il rispettivo sostituto.».

- (17) L'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 13 concernente: « Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro », prevedeva quanto segue:

«È istituita la Commissione regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità, che la presiede;
- b) due Consiglieri di cui uno designato dalla minoranza consigliere;
- c) un esperto in programmazione sanitaria designato dalla Giunta regionale;
- d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati da ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in Regione;
- e) due lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in Regione.

I membri della commissione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica due anni e mezzo e, comunque, decadono ad ogni rinnovo del Consiglio regionale. Il presidente della Commissione chiama a far parte della Commissione stessa:

- 1) due lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in Regione, appartenenti alle rappresentanze sindacali per la tutela degli ambienti di lavoro (Commissioni ambiente) dell'azienda interessata dalla trattazione dei singoli problemi all'ordine del giorno;
- 2) un rappresentante designato dalla Comunità montana nella cui circoscrizione territoriale è ubicata l'unità produttiva interessata al problema in trattazione nella singola seduta. Qualora l'unità produttiva abbia sede nella parte del Comune di Aosta non inclusa nella circoscrizione della Comunità Montana n. 4, il rappresentante è designato dallo stesso Comune.

Sono membri di diritto il sanitario ed il tecnico di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 4.

La Commissione, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alla trattazione dei singoli argomenti, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni di rappresentanti di enti, di esperti ed altri. La Commissione è convocata d'ufficio dal suo Presidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta del Presidente della Giunta regionale ovvero di almeno cinque membri della Commissione stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.».

L'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 13 prevedeva quanto segue:

«La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) formula proposte ed esprime pareri in relazione a problemi concernenti la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche ai fini della attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) esamina i dati raccolti, i programmi e le richieste di intervento avanzate dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali ed indica i provvedimenti che ritiene opportuni per la loro attuazione;
- c) indica i criteri e le procedure relativi a tutte le attività del Servizio;
- d) provvede alla organizzazione e pubblicazione della documentazione, delle rilevazioni e dei dati raccolti dal servizio;
- e) propone la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 3.»

<sup>(18)</sup> L'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55 concernente: « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura », prevedeva quanto segue:

«Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni professionali più rappresentative della Regione, con proprio decreto, provvederà a costituire un Comitato consultivo, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza dei piani di sviluppo aziendali, diretti all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture agricole, ai principi ed alle disposizioni comunitarie, ed una Commissione che accerti il requisito della capacità professionale degli imprenditori agricoli che abbiano presentato domanda di intervento per l'attuazione dei piani di sviluppo stessi.»

<sup>(19)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36 concernente: « Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche », prevedeva quanto segue:

«L'Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti esamina le domande, ne verifica la documentazione e determina la spesa ammissibile, provvedendo nel contempo a richiedere il parere delle singole Comunità Montane competenti per territori, le quali devono esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Completata l'istruzione di cui precedente comma, le domande non manifestamente inammissibili vengono inoltrate trimestralmente all'esame di una Commissione tecnico-consulativa così composta:

- 1 rappresentante delle Società funiviarie operanti in Valle d'Aosta, designato da apposita assemblea delle medesime;
- 1 rappresentante dell'Associazione Valdostana maestri di sci, specialista nella discesa o nel fondo, a seconda dell'oggetto in discussione;
- il dirigente dei Servizi Forestali regionali o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;
- il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;
- il direttore dell'ufficio regionale turismo o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;
- l'ingegnere Capo dirigente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e direttore dell'Ufficio regionale della protezione civile e valanghe o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente.

La predetta Commissione è integrata di volta in volta con il Sindaco e il Presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno, qualora esistente, della località nella quale ricade l'opera oggetto di esame.

La Commissione esprime parere su ciascuna delle domande sottoposte e redige la graduatoria di quelle ritenute ammissibili, proponendo altresì le percentuali di intervento.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti sottopone le con-

clusioni della Commissione all'esame della Giunta regionale, che decide in via definitiva con propria deliberazione, di cui viene data comunicazione alla Commissione consiliare per Turismo, Antichità e Belle Arti.

Le domande non accolte in tutto o in parte per momentanea insufficienza di fondi sono rimesse all'esame della successiva riunione trimestrale della Commissione, in comparazione con le altre domande nel frattempo pervenute.»

<sup>(20)</sup> L'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 19 concernente: « Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive » prevedeva quanto segue:

«Nel quadro delle finalità e degli obiettivi perseguiti dalla presente legge, presso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, è istituita una Commissione tecnico-consulativa per l'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, ed è composta:

- a) dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o da un suo delegato che la presiede;
- b) dal Delegato regionale CONI o da un suo rappresentante;
- c) da un medico specializzato in medicina dello sport operante nella Regione;
- d) da un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale;
- e) dal dirigente della programmazione sanitaria regionale;
- f) dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833M
- g) da tre rappresentanti delle associazioni sportive operanti nella Regione, designati dall'assemblea generale sportiva di cui alla legge regionale 23 agosto 1974, n. 35;
- h) quattro rappresentanti regionali delle Federazioni sportive nazionali designati dal Consiglio regionale del CONI.

In relazione ai singoli casi, possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione, sanitari e tecnici sportivi esperti in materia del caso specifico.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza sociale.

La Commissione dura in carica per il periodo di validità di ciascun piano sanitario regionale.»

<sup>(21)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 concernente: « Interventi per l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap », prevedeva quanto segue:

«Le sovvenzioni alle aziende di cui alla lettera b) del sopracitato articolo 2, volti a sopperire sia alle conseguenze della minore capacità produttiva del soggetto portatore di handicap sia a integrare gli oneri per l'assistenza allo stesso sul posto di lavoro, sono determinati, prima dell'assunzione del portatore di handicap, da apposita commissione, nominata dalla Giunta regionale, composta da un rappresentante della Regione, da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, da un rappresentante designato dalle associazioni degli invalidi civili, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante dell'azienda e, quando se ne ravvisi la necessità, da un familiare del portatore di handicap interessato. L'entità del contributo non può comunque essere superiore al 60% della retribuzione lorda e degli afferenti oneri riflessi previsti per uguali prestazioni di lavoro di lavoratore non portatore di handicap.»

<sup>(22)</sup> L'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10 concernente: «Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali », prevedeva quanto segue:

«(Commissione regionale esame e progetti)

La commissione regionale esame e progetti è composta con decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:

- il dirigente dell'assessorato dei lavori pubblici o suo sostituto, con funzione di Presidente;
- il dirigente dell'ufficio regionale urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;
- il dirigente dell'assessorato delle finanze o suo sostituto.

La commissione è integrata da:

- il sovrintendente agli studi della Regione o un suo delegato, per l'esame di opere di edilizia scolastica;
- un funzionario dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale, designato dall'assessore, per l'esame di opere di carattere sanitario.

Un funzionario dell'assessorato dei lavori pubblici funge da segretario.».

<sup>(23)</sup> L'articolo 17, comma secondo e terzo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 concernente: «Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica », prevedeva quanto segue:

«Il Presidente della Giunta può delegare di volta in volta l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale a presiedere il Comitato.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima con le seguenti variazioni:

- a) il medico regionale e l'ufficiale sanitario del Comune di Aosta sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale della alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;
- b) i direttori del laboratorio di igiene e profilassi sono rispettivamente sostituiti dai responsabili della sezione microbiologica-virologica e sierologica e della sezione chimico-ambientale del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L. di cui al precedente art. 7;
- c) il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in medicina legale, dipendente dall'U.S.L.;
- d) il direttore della sezione della associazione nazionale controllo combustione (A.N.C.C.) è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1982, dal responsabile della sezione impiantistico-infortunistica del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L., di cui al precedente art. 7.».

L'articolo 45, comma secondo e terzo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 prevedeva quanto segue:

«La commissione giudicatrice è presieduta dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o suo delegato, ed è composta:

- da un professore di ruolo, ordinario o associato, titolare di insegnamento in disciplina farmaceutica;
- da due farmacisti esercenti in farmacie, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti esercenti, proposte dall'ordine dei farmacisti;
- da un farmacista dei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dalla Giunta regionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.».

<sup>(24)</sup> L'articolo 20, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 concernente: « Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili », prevedeva quanto segue:

«Entro il trentun ottobre di ogni anno, previo parere della Commissione consiliare permanente per la Sicurezza Sociale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, appro-

va il piano di riparto dei contributi per l'anno successivo, sentita la Consulta permanente delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati, costituita dalla Giunta regionale d'intesa con le predette Organizzazioni Sindacali.».

<sup>(25)</sup> L'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 concernente: « Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione », prevedeva quanto segue: «(Commissione consultiva)

Le domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge sono sottoposte al parere di un'apposita commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

- a) dall'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti o suo delegato - Presidente;
- b) da due artigiani designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative della Regione;
- c) da due commercianti designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative della Regione;
- d) da due rappresentanti della cooperazione designati dalla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines e dalle Organizzazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute e legalmente costituite nella Regione (art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 5);
- e) da un rappresentante della FINAOSTA S.p.A.;
- f) da un agente e rappresentante di commercio designato dalla L.A.A.S.V.A.R.C. - Libera Associazione Autonoma Sindacale Agenti Rappresentanti di Commercio Valle d'Aosta.».

<sup>(26)</sup> L'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 concernente: « Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta », prevedeva quanto segue:

«Consulta regionale per la formazione professionale.

È istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la Formazione professionale con compiti di consultazione e proposta.

Tale Consulta è composta da:

- Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato - Presidente;
- gli Assessori regionali o loro delegati;
- due Consiglieri regionali di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;
- il Sovrintendente agli Studi della Valle di Aosta;
- il responsabile del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale;
- il Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;
- tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti;
- tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro autonomi e del movimento cooperativo;
- i Presidenti dei Distretti scolastici della Regione;
- un esperto designato dal Presidente della Giunta;
- il responsabile dell'Ufficio Studi e Programmazione Regionale;
- un esperto dell'I.S.F.O.L.

Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della presente legge è previsto un termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal momento della richiesta del parere stesso, trascorso il quale l'atto si considera valido a tutti gli effetti, anche in assenza del parere.

Ai compiti di segreteria della Consulta provvede l'Ufficio per gli interventi formativi di cui all'art. 28 della presente legge.».

L'articolo 16 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 prevedeva quanto segue:

«Funzioni di Comitato di controllo sociale.

Il controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale è assicurato da un apposito Comitato.

Tale Comitato:

- a) formula proposte per la migliore organizzazione didattica dei Centri di formazione professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;
- b) esprime pareri sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;
- c) esprime una valutazione sull'organizzazione degli interventi formativi e sui rendiconti finanziari.».

L'articolo 17 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 prevedeva quanto segue:

«Composizione del Comitato di controllo sociale.

Il Comitato di controllo sociale, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

- a) i Direttori dei Centri di Formazione professionale;
- b) il responsabile del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale o un suo delegato;
- c) tre membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano regionale;
- d) tre membri designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo.

Il Comitato di controllo sociale dura in carica due anni ed è validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purché si raggiungano almeno i due terzi della composizione prevista.

Nella sua prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il Presidente.».

- (27) L'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31 concernente: « Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale », prevedeva quanto segue:

«(Istituzione della Commissione)

Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie è istituita presso l'Amministrazione Regionale una Commissione composta da 7 membri, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, di cui fanno parte:

- l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici o suo delegato che la presiede;
- un consigliere regionale di minoranza;
- un consigliere regionale di maggioranza;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- un rappresentante degli artigiani;
- un rappresentante degli esercenti attività commerciali;
- un rappresentante dei coltivatori diretti;
- un dirigente dell'Assessorato Lavori Pubblici o suo delegato.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria sono designati dalle stesse.

La Commissione comunica ai Sindaci competenti gli elenchi delle abitazioni i cui inquilini abbiano ottenuto le provvidenze previste dalla presente legge ai sensi del precedente art. 11, punto 1), lettere a) e b).

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Ufficio Edilizia Residenziale.

Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.».

- (28) L'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 48 concernente: « Istituzione del Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura », prevedeva quanto segue:

«È istituito il «Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura» con sede presso l'Ufficio regionale U.M.A..

Il Comitato sovrintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 ed è così composta:

- 1) Ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici o, in caso di sua assenza o impedimento, Ispettore agrario aggiunto, che lo presiede;
- 2) Un funzionario dell'Assessorato agricoltura e foreste designato dall'Assessore;
- 3) Un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione designato dal dirigente dell'Ufficio U.T.I.F. di Torino;
- 4) Un funzionario dell'Ufficio Utenti motori agricoli che funge da segretario;
- 5) Un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse.».

L'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 48 prevedeva quanto segue:

«Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura. Le funzioni del Comitato sono prorogate fino al suo rinnovo.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal suo Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.».

- (29) L'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 concernente: « Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche. », prevedeva quanto segue:

«(Commissione sindacale regionale)

Per l'espletamento dei compiti conferiti dalla presente legge è costituita una commissione sindacale regionale, composta di due rappresentanti designati da ciascuno dei sindacati che organizzano su base regionale le categorie del personale direttivo, docente ed educativo delle scuole materne elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative.

Tale commissione è nominata dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, che, al di fuori dei casi espressamente previsti, può convocarla ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o la commissione medesima ne faccia richiesta in relazione a specifiche questioni attinenti alle categorie del personale rappresentato.

La suddetta commissione, inoltre, svolge, con modalità analoghe, i compiti attribuiti alle corrispondenti commissioni provinciali, di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463; in tal caso la commissione è convocata dal sovrintendente regionale agli studi.

Per le esigenze di funzionamento della commissione, i rappresentanti sindacali, ove non siano collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48, possono beneficiare dei permessi retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel limite globale delle giornate di permesso di cui dispone mensilmente ciascuna organizzazione sindacale.».

- (30) L'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89 concernente: « Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps », prevedeva quanto segue:

«La Commissione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, è integrata da un rappresentante degli organismi cooperativi legalmente riconosciuti, presenti a livello regionale.».

<sup>(31)</sup> L'articolo 26 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 concernente: « Interventi regionali in materia di agricoltura », prevedeva quanto segue:

«(Commissioni per l'abilitazione dei tori)

- 1) La Commissione regionale per l'abilitazione dei tori è composta dall'Ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici regionali, che funge da presidente, da un veterinario funzionario dell'Unità sanitaria locale e da un allevatore, per ogni sezione del libro genealogico della Razza Valdostana, designato dall'Associazione regionale allevatori valdostani.
- 2) La Commissione per l'abilitazione dei tori è costituita ogni triennio, con l'indicazione dei membri supplenti, con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale.
- 3) Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale.».

L'articolo 27 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 prevedeva quanto segue:

«(Attestato di abilitazione)

- 1) L'attestato di abilitazione dei tori è rilasciato dal Presidente della Commissione regionale, previa deliberazione della Commissione stessa ed ha validità annuale. ».

<sup>(32)</sup> L'articolo 7, comma 6, della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 concernente: «Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione », prevedeva quanto segue:

«Per le operazioni di trasferimento del personale scolastico non docente l'Amministrazione si avvale di un'apposita Commissione composta da due impiegati della Regione con qualifica non inferiore a segretario, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente all'Ufficio del Personale, e da due dipendenti appartenenti ai ruoli del personale scolastico non docente, designati dai rappresentanti sindacali del personale. ».

<sup>(33)</sup> L'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61 concernente: « Interventi per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque », prevedeva quanto segue:

«1. Per gli impianti da realizzare a norma della presente legge, è richiesto il parere della commissione tecnico-sanitaria di cui al successivo art. 8. ».

L'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61 prevedeva quanto segue:

«1. La Commissione regionale tecnico-sanitaria è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- il Dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici o suo sostituto, con funzioni di Coordinatore;
- il Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente Naturale e delle Foreste dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale o suo sostituto;
- il Dirigente dell'Assessorato delle Finanze o suo sostituto;
- il Dirigente del Servizio Sanità e Tutela Sanitaria dell'Ambiente dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale o suo sostituto;
- il Dirigente dell'Ufficio regionale Urbanistica e Tutela del Paesaggio o suo sostituto;
- il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale, della Alimentazione e della Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Unità Sanitaria Locale o suo sostituto;
- il Responsabile dell'Unità Operativa Medico-microbiologica del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale, della Alimentazione e della Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Unità Sanitaria Locale o suo sostituto;
- il Responsabile dell'Unità Operativa Chimico-tossicologi-

ca-fisico ambientale del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale, dell'Alimentazione e della Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Unità Sanitaria Locale o suo sostituto.

2. Un funzionario dell'Assessorato dei Lavori Pubblici funge da Segretario.
3. La Commissione è integrata da esperti nominati con deliberazione della Giunta regionale per le discipline di competenza.».

<sup>(34)</sup> L'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 concernente: « Norme per l'attuazione dei Regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee n. 1360 del 19 giugno 1978, n. 2083 del 31 luglio 1980, n. 2084 del 31 luglio 1980 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674, concernenti le Associazioni di produttori agricoli e le relative Unioni », prevedeva quanto segue:

- «1. Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articoli 11 e 13 è istituito il Comitato regionale di coordinamento delle Unioni delle Associazioni dei produttori agricoli.
2. Il Comitato ha il compito di esprimere i pareri previsti dalla presente legge; coordinare l'attività delle Unioni, favorire gli accordi interprofessionali fra le Associazioni di produttori e le loro Unioni e le industrie e loro organizzazioni; elaborare programmi di formazione professionale dei quadri tecnici, amministrativi e di dirigenti per le Associazioni e le Unioni; emettere pareri in materia di organizzazione dei mercati agricoli regionali e sulle iniziative delle Associazioni e relative Unioni in ordine alle attività di cui all'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.».

L'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 prevedeva quanto segue:

- «1. Il Comitato di cui al precedente articolo è composto dai rappresentanti designati dalle Unioni regionali nella misura di un rappresentante per ciascuna Associazione di produttori agricoli riconosciuta.
2. Il Comitato è integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, della organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello regionale, e da un rappresentante, avente voto consultivo, dell'associazione od ente di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentativo a livello regionale.
3. Qualora nei singoli settori produttivi omogenei si sia costituita solamente una Associazione di produttori riconosciuta e non sussistono i presupposti per la costituzione di un'Unione, il Comitato regionale è integrato da tre rappresentanti designati da ciascuna di queste Associazioni.
4. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale. Le sostituzioni dei membri sono effettuate dall'Assessore Regionale all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale su richiesta della stessa Unione, Organizzazione o Ente che aveva designato il membro da sostituire. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con voti della maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, è presieduto dall'Assessore o da un suo delegato, dura in carica cinque anni, è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti il Comitato stesso.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.».

<sup>(35)</sup> L'articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 concernente: «Norme in materia di polizia locale e istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale», prevedeva quanto segue: «(Comitato Tecnico Consultivo)

1. Il Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina, con delibera, un Comitato Tecnico Consultivo regionale per la polizia locale.
2. Il Comitato svolge la propria attività consultiva oltre che nei casi previsti dalla presente legge, ogniqualvolta la Regione o i Comuni intendano adottare provvedimenti riguardanti la polizia locale.».

L'articolo 15 della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 prevedeva quanto segue:

«(Composizione del Comitato Tecnico Consultivo)

1. Il Comitato di cui al precedente art. 14 è così composto:
  - a) il Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
  - b) il Comandante del Comune capoluogo;
  - c) tre esperti in materia di polizia locale;
  - d) il Direttore della Scuola regionale di polizia locale o un suo delegato;
  - e) tre rappresentanti dei Comuni designati dalle Associazioni dei Comuni;
  - f) tre rappresentanti dell'Associazione Valdostana degli operatori di polizia locale;
  - g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.».

<sup>(36)</sup> L'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 concernente: « Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale » prevedeva quanto segue:

«2. Detta commissione è preposta all'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nella specifica realtà dell'amministrazione regionale, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e di quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento a:

- a) riallineamento tra i profili professionali esistenti nell'amministrazione regionale e quelli esistenti negli altri comparti del pubblico impiego;
  - b) individuazione dei:
    - 1) contenuti delle qualifiche regionali che presentano un inquadramento differenziato rispetto ad altri Enti;
    - 2) contenuti di qualifiche relative a situazioni, esistenti di fatto, consolidate, e formalmente riconosciute che richiedano inquadramento diverso;
    - 3) contenuti di qualifiche relative a situazioni di fatto esistenti, e non formalmente riconosciute, che richiedano un inquadramento diverso.
3. I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolare proporzioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con legge regionale entro il 31 dicembre 1990.
  4. Le identificazioni e i relativi inquadramenti dei suddetti profili professionali avranno decorrenza dal 1° gennaio 1988 o dalla data di nomina se successiva.».

L'articolo 11, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 prevedeva quanto segue:

«2. A tal fine, con provvedimento della Giunta regionale è costituito un apposito comitato per la parità composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le finalità di proporre agli organi istituzionali piani di intervento finalizzati a creare effettive condizioni di pari opportunità. Nel designare i propri rappresentanti, l'Amministrazione tiene conto della formazione e dell'esperienza professionale

acquisite nel settore del lavoro femminile e delle pari opportunità. Il comitato relaziona alla Giunta regionale almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti primo e secondo comma, il comitato può richiedere all'Amministrazione di fornire ogni utile informazione.
4. Il comitato per la parità può avvalersi degli apporti:
  - a) dei componenti della commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;
  - b) dei componenti della consulta regionale per la condizione femminile di cui alla legge 23 giugno 1983, n. 65;
  - c) dei componenti del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra i lavoratori e lavoratrici;
  - d) del consigliere per la parità di cui al quarto comma dell'art. 4 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 725 convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 concernente « Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali »;
  - e) di esperti di provata qualificazione ed esperienza.».

<sup>(37)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50 concernente: « Tutela delle piante monumentali », prevedeva quanto segue:

«(Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante)

1. L'accertamento circa il possesso, da parte delle piante, dei requisiti di cui all'art. 2, è effettuato da apposito Comitato, del quale fanno parte:
  - a) l'Assessore regionale all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
  - b) il Dirigente del Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto;
  - c) il Sovrintendente per i Beni Culturali dell'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;
  - d) un esperto in Scienze Naturali con indirizzo nella conservazione della natura, designato dalla Giunta regionale;
  - e) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche presenti nella Regione Valle d'Aosta, scelto in quella più rappresentativa in materia di flora.
2. Nel caso in cui le associazioni protezionistiche non provvedano alla designazione del rappresentante di cui alla lettera e) del primo comma entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
3. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Il Comitato esprime parere vincolante, per la Giunta regionale, sulla dichiarazione di monumentalità delle piante e la loro iscrizione nel registro di cui all'art. 8, indicando il valore delle piante da iscrivere; esprime inoltre parere vincolante, per la stessa Giunta, sull'abbattibilità delle piante monumentali, indicando quelle di maggior interesse scientifico di cui, dopo l'abbattimento, deve essere prelevato un campione di legno.
5. Ai componenti del Comitato non dipendenti dell'Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consi-

glieri regionali; a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.

6. Per l'espletamento dei compiti ad esso affidati il Comitato può richiedere pareri verbali o scritti a specialisti di varie discipline.».

<sup>(38)</sup> L'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 concernente: « Norme per l'istituzione di aree naturali protette », prevedeva quanto segue:

«(Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, sentita la Giunta regionale, è istituito il Comitato regionale per i parchi naturali, in seguito indicato con la sigla CRIPN, la cui durata coincide con la legislatura regionale. In pari modo si provvede alla sostituzione di membri del Comitato in corso di legislatura.

2. Il CRIPN è incaricato di dare il proprio parere alle proposte di istituzione e di ampliamento superiore a 500 ettari dei parchi naturali ed è composto da:

- l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o un suo delegato, che lo presiede;
- tre esperti rispettivamente nelle discipline della fauna, della flora, della geologia-mineralogia designati dal Consiglio regionale di cui uno proposto dalla minoranza;
- i dirigenti del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste, del Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale e dell'Ufficio di urbanistica dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, o i loro delegati;
- due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni e integrazioni. In caso di più di due candidature i rappresentanti sono designati dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale fra i nominativi proposti;
- due rappresentanti designati rispettivamente dal Comitato regionale della caccia e dal Consorzio regionale della pesca;
- due rappresentanti scelti fra imprenditori agricoli a titolo principale designati dalle più rappresentative associazioni locali di agricoltori;
- i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati all'istituzione o all'ampliamento del parco naturale, o loro delegati.».

L'articolo 8 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 prevedeva quanto segue:

«(Funzionamento del Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali)

- Il CRIPN esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di parità del numero di voti, prevale quello dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale o del delegato.
- Il CRIPN si riunisce, su convocazione dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, ovvero su richiesta di almeno metà dei componenti rivolta all'Assessore stesso.
- Su decisione del suo Presidente o su richiesta di tre suoi membri, il CRIPN può invitare di volta in volta ai suoi lavori degli esperti di discipline varie.
- Ai membri del Comitato non appartenenti all'Amministrazione regionale, è dovuta, per ogni giornata di riunione,

un'indennità di presenza nella misura prevista per i componenti supplenti della Commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio come previsto per gli impiegati regionali.».

<sup>(39)</sup> L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65 concernente: « Interventi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale », prevedeva quanto segue:

«L'istruttoria della domanda e la valutazione degli oneri e/o dei danni di cui all'art. 1 sono affidate ad una commissione tecnica, nominata annualmente con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali e composta da:

- il dirigente dei Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;
- un funzionario dell'Ufficio produzione agricola e zootecnica dei Servizi di cui alla lettera a);
- un rappresentante designato dall'«Association régionale éleveurs valdôtains»;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole.».

<sup>(40)</sup> L'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 concernente: « Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili », prevedeva quanto segue:

«(Comitato regionale per l'energia)

1. È istituito il Comitato regionale per l'energia.

2. Il Comitato è così composto:

- dall'Assessore dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, in sua assenza, dal Dirigente del Servizio industria, artigianato e energia, con funzioni di Presidente;
- un Dirigente dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;
- un Dirigente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti;
- un Dirigente dell'Assessorato dei lavori pubblici;
- il Primo Segretario, capo del Servizio energia dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un esperto designato dall'ENEA;
- quattro esperti designati dalla Giunta regionale;
- un esperto dell'Università degli Studi di Torino.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Servizio energia dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai componenti del Comitato estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giorno di seduta, un compenso loro di L. 200.000 oltre al rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.».

<sup>(41)</sup> L'articolo 14, commi 3 e 4, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 concernente: «Interventi regionali in materia di diritto allo studio», prevedeva quanto segue:

«3. Le richieste, complete della documentazione di cui al comma 2, sono esaminate da una Commissione tecnica nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da due funzionari dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, da un preside o direttore didattico designati dall'Assessore alla pubblica istruzione e un funzionario dell'Assessorato dei lavori pubblici designato dal rispettivo Assessore.».

4. La commissione di cui al comma 3, sentiti, se del caso, i comuni interessati, forma il piano di ripartizione dei fondi, ed indica per ogni intervento l'importo del contributo regionale sulla base dei seguenti criteri;

- a) l'entità del contributo non può superare il novanta per cento della spesa complessiva a carico del comune;
- b) l'ammontare non può in ogni caso essere superiore al prodotto della quota base, aggiornata secondo l'indice annuale di inflazione ISTAT, moltiplicata per il coefficiente attribuito ad ogni quota, come da tabella allegato A alla presente legge;
- c) la determinazione della percentuale del contributo è in funzione della disponibilità dello stanziamento annuale del bilancio della Regione;
- d) il contributo non può essere attribuito allo stesso comune o consorzio di comuni per lo stesso motivo più di una volta nel corso di un decennio.».

<sup>(42)</sup> L'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 concernente: «Interventi a favore dell'agriturismo», prevedeva quanto segue:

«(Commissione per l'agriturismo)

1. All'iscrizione nell'elenco provvede, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa valutazione dei requisiti di cui all'art. 4, la Commissione per l'agriturismo nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale è composta come segue:

- a) dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) da due funzionari dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, esperti in agricoltura, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
- c) da due funzionari dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, esperti in turismo, di cui con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
- d) da due funzionari dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, esperti in agriturismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
- e) da quattro rappresentanti delle associazioni agricole di categorie, maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, di cui due con qualifica di componente effettivo e gli altri due con qualifica di supplente;
- f) da sei rappresentanti designati dalle associazioni di agriturismo, di cui tre con qualifica di componente effettivo e tre con qualifica di supplente.

2. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I provvedimenti di diniego dell'iscrizione devono essere circostanziati, motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro quindici giorni dalla decisione della Commissione. Contro tale determinazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che si esprime in merito, entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. La Commissione resta in carica per un periodo di cinque anni consecutivi e viene rinnovata contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale.

6. Ai componenti della Commissione previsti dal comma 1, lett. e) e f), è corrisposta un'indennità di presenza, fissata in lire 290.000 a seduta e, qualora non risiedano nel comune dove hanno luogo le riunioni della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo del compenso viene aggiornata

to periodicamente dalla Giunta regionale, in base ai dati ISTAT.».

<sup>(43)</sup> L'articolo 17 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 concernente: «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia», prevedeva quanto segue:

«(Consulta regionale per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di assicurare la consultazione e la partecipazione sui programmi e sui piani generali attinenti alle materie di competenza, previste dall'art. 1, comma 3, del d.l. 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, è istituita la Consulta regionale per la protezione dell'ambiente, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
  - b) gli Assessori regionali all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, all'ambiente, territorio e trasporti e alla sanità ed assistenza sociale, o loro delegati;
  - c) un rappresentante dei Comuni designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);
  - d) un rappresentante delle Comunità montane, designato dai presidenti delle stesse;
  - e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali, designato congiuntamente dalle stesse;
  - f) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria di cui uno obbligatoriamente del mondo agricolo, designati dalle stesse;
  - g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste e uno delle società scientifiche che operano, in Valle d'Aosta, nel campo ambientale;
  - h) il Direttore generale dell'USL, o suo delegato.
2. Alle riunioni della Consulta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'ARPA.
3. La Consulta, oltre alle funzioni consultive, svolge anche funzioni propositive che si estrinsecano attraverso la formulazione di proposte al Direttore generale dell'ARPA nella materie di competenza della stessa.
4. Il Presidente della Giunta, in caso di assenza o impedimento, può delegare a presiedere la Consulta uno degli assessori regionali che ne fanno parte.».

<sup>(44)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1995, n. 51 concernente: «Interventi per la promozione di servizi a favore di cittadini extracomunitari», prevedeva quanto segue:

«(Gruppo di lavoro)

1. È istituito un gruppo di lavoro per la promozione degli interventi a favore di cittadini extracomunitari. Il gruppo di lavoro è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, con funzione di coordinatore;
- b) un funzionario del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale;
- c) un rappresentante dei Comuni della Valle d'Aosta designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);
- d) un rappresentante designato dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
- e) l'Assessore del Comune di Aosta competente in materia di politiche sociali;
- f) un funzionario dell'Assessorato del Comune di Aosta competente in materia di politiche sociali;
- g) il Consigliere regionale presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali;

- h) un funzionario della Presidenza della Giunta;
- i) un rappresentante delle associazioni che operano nel settore dell'erogazione dei servizi a cittadini extracomunitari, designato dalle stesse;
- l) un funzionario della Questura;
- m) un rappresentante dell'Agenzia del Lavoro;
- n) un rappresentante dell'Ufficio del lavoro e della massa occupazione.».

<sup>(45)</sup> L'articolo 4, comma 2, del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2 concernente: «Regolamento di attuazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale», prevedeva quanto segue:  
«Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili, la Giunta regionale procede alla nomina di apposita commissione paritetica composta da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti dell'Amministrazione regionale, per la formazione della graduatoria.».

L'articolo 5, comma 2, del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2 prevedeva quanto segue:  
«Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti a tempo pieno disponibili per concorso nell'organico, la Giunta regionale procede alla nomina di apposita commissione paritetica composta da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti dell'Amministrazione regionale, per la formazione della graduatoria.».

<sup>(46)</sup> L'articolo 7, comma 8, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 concernente: «Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta», prevedeva quanto segue:  
«Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta di una commissione tecnica composta di cinque esperti designati dalla Giunta regionale, sono determinati, per ogni fascia funzionale

di cui alle leggi regionali 9 settembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991 - 1993 relativa al personale regionale):

- a) i programmi d'esame;
- b) la tipologia delle prove scritte ed orali;
- c) i criteri di valutazione;
- d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.».

<sup>(47)</sup> L'articolo 12, commi 1 e 2, del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1 concernente: «Regolamento di applicazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 (Interventi a favore dell'agriturismo)», prevedeva quanto segue:

«1. I componenti della Commissione per l'agriturismo, di cui all'art. 7 della l.r. 27/1995, nominato con decreto del Presidente della Giunta, sono così designati:

- a) i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e d), della l.r. 27/1995, dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura;
  - b) i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), della l.r. 27/1995, dall'assessore regionale competente in materia di turismo;
  - c) i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lett. e), della l.r. 27/1995, dalle associazioni agricole di categoria;
  - d) i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), della l.r. 27/1995, dalle associazioni di agriturismo valdostano.
2. Un funzionario della struttura competente, designato dal dirigente della stessa, svolge le funzioni di segretario di commissione, senza diritto di voto, per la redazione dei verbali.».

#### Nota all'Allegato C:

Al punto 2) anziché « legge regionale 27 agosto 1996, n. 64 » legga-  
si « legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 » - N.d.R.

### Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 5.

**Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale).**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato;  
IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

il seguente regolamento:

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale).

### Règlement régional n° 5 du 17 août 1999,

**portant critères et modalités pour l'octroi des subventions visées aux articles 2 et 6 de la loi régionale n° 41 du 26 mai 1998 (Mesures de valorisation et de promotion des moyens d'information locaux).**

LE CONSEIL RÉGIONAL  
a approuvé ;  
LE PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL  
promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(Finalités)

1. Le présent règlement fixe les critères et les modalités pour l'octroi des subventions visées aux articles 2 et 6 de la loi régionale n° 41 du 26 mai 1998 (Mesures de valorisation et de promotion des moyens d'information locaux).

Art. 2  
(Determinazione dei contributi per la  
localizzazione o rilocazione  
di attività informative)

1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 4, della l.r. 41/1998, sono concessi, nella misura massima del trenta per cento della spesa ammessa, contributi per gli interventi finalizzati alla localizzazione e alla rilocazione di attività dell'informazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 41/1998. In particolare, sono concessi contributi per:

- a) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di locali;
- b) l'acquisto di automezzi;
- c) l'acquisto di tecnologie funzionali all'attività aziendale;
- d) l'acquisto di tecnologie informatiche.

Art. 3  
(Determinazione dei contributi di sostegno alle imprese  
e all'innovazione tecnologica)

1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 4, della l.r. 41/1998, sono concessi contributi per gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e di mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva, nella seguente misura:

- a) fino ad un massimo del venti per cento per l'acquisto di carta e per i servizi di impaginazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della l.r. 41/1998, sulla base della documentazione presentata;
- b) fino ad un massimo del venti per cento per le spese di realizzazione di notiziari, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 41/1998, sulla base della documentazione presentata;
- c) fino ad un massimo del trenta per cento della spesa ammessa per gli interventi previsti all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 41/1998, e comunque fino ad un massimo di lire venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni iniziativa;
- d) lire otto milioni (Euro 4.131,66) per gli interventi previsti all'articolo 6, comma 2, lettera d), della l.r. 41/1998, alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino l'uso delle lingue francese, francoprovenzale e walser per una quota di almeno il dieci per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno.

2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 è concesso un ulteriore contributo annuo di lire dodici milioni (Euro 6.197,48) alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino il raggiungimento di una quota di almeno il venti per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno. Il contributo può essere elevato fino ad un massimo

Art. 2  
(Détermination des subventions  
pour la localisation ou la délocalisation  
des structures d'information)

1. Les maisons d'édition et les sociétés de radiotélévision qui répondent aux conditions requises au 4<sup>e</sup> alinéa de l'article 2 de la LR n° 41/1998 peuvent bénéficier des subventions pour la localisation ou la délocalisation des structures d'information prévues par les 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> alinéas de la LR n° 41/1998 ; ces subventions – dont le plafond est fixé à 30 p. 100 de la dépense éligible – sont accordées notamment pour :

- a) L'achat, la remise en état et la modernisation des locaux ;
- b) L'achat de véhicules ;
- c) L'achat des équipements nécessaires au déroulement des différentes activités ;
- d) L'achat d'équipements informatiques.

Art. 3  
(Détermination des aides aux médias  
et à l'innovation technologique)

1. Les maisons d'édition et les sociétés de radiotélévision répondant aux conditions requises au 4<sup>e</sup> alinéa de l'article 2 de la LR n° 41/1998 peuvent bénéficier d'aides pour des investissements en vue de l'acquisition et de l'innovation des structures et du matériel destinés à la presse écrite et radiotélévisée ; le montant des aides en question est fixé comme suit :

- a) 20 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour l'achat de papier et des services de mise en page visés à la lettre a) du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 6 de la LR n° 41/1998, sur la base de la documentation présentée ;
- b) 20 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour le financement des frais supportés pour la réalisation des bulletins d'information visés à la lettre b) du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 6 de la LR n° 41/1998, sur la base de la documentation présentée ;
- c) 30 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour les actions visées à la lettre c) du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 6 de la LR n° 41/1998, jusqu'à concurrence de vingt millions de lires maximum (10 329,14 euros) pour chaque action ;
- d) Huit millions de lires (4 131,66 euros) pour les actions prévues par la lettre d) du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 6 de la LR n° 41/1998, en faveur des maisons d'édition et des sociétés de radiotélévision qui utilisent le français, le francoprovençal et le walser dans 10 p. 100 au moins de l'ensemble des articles rédigés, des journaux radiotélévisés et des émissions réalisés directement au cours d'une même année.

2. Dans le cas visé à la lettre d) du 1<sup>er</sup> alinéa du présent article, une subvention supplémentaire de douze millions de lires (6 197,48 euros) est accordée aux maisons d'édition et aux sociétés de radiotélévision qui prouvent qu'elles utilisent les langues en question dans 20 p. 100 au moins du total des articles rédigés, des journaux radiotélévisés et des émissions réalisés directement au cours d'une même année. Cette sub-

annuo di lire venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni testa-ta.

Art. 4  
(Presentazione delle domande)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla l.r. 41/1998, i soggetti interessati devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione, compilando appositi moduli predisposti e disponibili presso la struttura regionale stessa.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione, con proprio provvedimento, stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1.

Art. 5  
(Istruttoria delle domande)

1. La struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione e la Commissione tecnica per l'informazione di cui all'articolo 10 della l.r. 41/1998, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, verificano l'ammissibilità delle domande stesse.

Art. 6  
(Concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 2, della l.r. 41/1998, sono concessi dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 7  
(Controlli ed erogazione dei contributi)

1. Per i contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 41/1998, la liquidazione dei contributi può avvenire anche in acconto, pari al trenta per cento del finanziamento totale.

2. L'erogazione dei contributi a saldo è subordinata alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a consuntivo. L'accertamento di eventuali irregolarità comporta la decadenza dei contributi e la restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali.

Art. 8  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 1999.

Il Presidente  
VIÉRIN

vention peut être augmentée jusqu'à un maximum de vingt millions de livres (10 329,14 euros) pour chaque société.

Art. 4  
(Présentation des demandes)

1. Aux fins de l'octroi des subventions visées à la LR n° 41/1998, les sujets intéressés doivent présenter leur demande à la structure régionale compétente en matière de communication et d'information, rédigée sur les formulaires prévus à cet effet, qui peuvent être retirés auprès de ladite structure.

2. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de communication et d'information établi, par acte propre, la documentation qui doit être annexée à la demande visée au 1<sup>er</sup> alinéa du présent article.

Art. 5  
(Instruction des demandes)

1. La structure régionale compétente en matière de communication et d'information et la commission technique pour l'information visée à l'article 10 de la LR n° 41/1998 sont chargées de vérifier la recevabilité des demandes, dans un délai de soixante jours à compter de la présentation de celles-ci.

Art. 6  
(Octroi des subventions)

1. Les subventions visées à l'article 2, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> alinéas, et à l'article 6, 2<sup>e</sup> alinéa, de la LR n° 41/1998 sont octroyés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7  
(Contrôles et versement des subventions)

1. Pour ce qui est des subventions visées à l'article 2, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> alinéas, et à l'article 6, 2<sup>e</sup> alinéa, lettre c), de la LR n° 41/1998, des acomptes plafonnés à 30 p. 100 du financement total peuvent être accordés.

2. Le versement des soldes est subordonné à la vérification de la régularité des pièces justificatives produites. Toute éventuelle irrégularité comporte la révocation de la subvention et la restitution des sommes déjà perçues, majorées des intérêts légaux.

Art. 8  
(Déclaration d'urgence)

1. Le présent règlement est déclaré urgent aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer.

Fait à Aoste, le 17 août 1999.

Le président,  
Dino VIÉRIN

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 6

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2271 del 05.07.1999);
- presentata al Consiglio regionale in data 09.07.1999;
- assegnata alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 13.07.1999;
- esaminata dalla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 26.07.1999, e relazione del Consigliere BORRE;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.1999, con deliberazione n. 797/XI;
- trasmessa al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 05.08.1999;
- vistata dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 12.08.1999.

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de règlement n° 6

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2271 du 05.07.1999) ;
- présentée au Conseil régional en date du 09.07.1999 ;
- soumise à la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 13.07.1999 ;
- examinée par la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 26.07.1999 et rapport du Conseil BORRE ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 29.07.1999, délibération n° 797/XI ;
- transmise au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 05.08.1999 ;
- visée par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 12.08.1999.

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

### NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE 17 AGOSTO 1999, N.5

#### Note all'articolo 1:

- <sup>(1)</sup> L'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 prevede quanto segue :
- «(Interventi per la localizzazione o rilocalizzazione di attività informative)
1. La Regione sostiene con le modalità previste dalla presente legge le iniziative volte alla localizzazione e rilocalizzazione di attività dell'informazione.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere, oltre a locali idonei per le singole testate ed emittenti, strutture e servizi di uso comune nonché l'acquisto di tecnologie anche informatiche.
  3. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa non deve superare il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU per un triennio, come stabilito dalla vigente normativa comunitaria.
  4. Le imprese editoriali e radiotelevisive, al fine di accedere alle provvidenze di cui al presente articolo, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti :
    - a) avere la sede legale in Valle d'Aosta ;
    - b) svolgere attività prevalente di informazione sulla realtà sociale, economica e culturale valdostana ;
    - c) avere personale tecnico e giornalistico assunto con regolare contratto di categoria.
  5. I soggetti richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali aiuti statali o regionali ricevuti nell'ultimo triennio, ovvero le eventuali richieste in fase istruttoria.
  6. È ammesso il cumulo con i benefici derivanti da regimi di aiuto regolarmente autorizzati e notificati alla commissione CEE.

7. Il cumulo tra più aiuti de minimis non deve superare 100.000 ECU.».

L'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 prevede quanto segue :

«(Sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica)

1. La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale ed il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e di mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva. Gli interventi sono destinati alle imprese editoriali e radiotelevisive di cui all'art. 2, comma 4.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, adotta un programma degli interventi volti a :
  - a) prevedere contributi per acquisti di carta e servizi ;
  - b) prevedere contributi per spese per la realizzazione di notiziari ;
  - c) prevedere contributi a sostegno di iniziative di collaborazione e di integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi e di agenzie giornalistiche di informazione regionale ;
  - d) prevedere contributi per incentivare l'uso delle lingue francese, francoprovenzale e walser nei notiziari radiotelevisivi e negli articoli dei periodici e delle agenzie.».

#### Note all'articolo 2 :

<sup>(2) (3)</sup> Vedasi nota 1.

#### Note all'articolo 3 :

<sup>(4)</sup> Vedasi nota 1.

<sup>(5) (6) (7) (8)</sup> Vedasi nota 1

#### Nota all'articolo 5 :

<sup>(9)</sup> L'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 prevede quanto segue :

«(Commissione tecnica per l'informazione)

1. È costituita con deliberazione della Giunta regionale una Commissione tecnica per l'informazione composta da :
- a) il dirigente della struttura di cui all'art. 5 ed il dirigente della corrispondente struttura del Consiglio regionale ;
  - b) il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta, o suo delegato ;
  - c) il presidente dell'Associazione della stampa valdostana, o suo delegato ;
  - d) un rappresentante del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT) ;
  - e) un rappresentante degli editori della carta stampata e delle agenzie ;
  - f) un rappresentante degli editori delle imprese radiotelevisive.

2. La Commissione :

- a) esprime valutazioni sul riepilogo analitico delle spese di pubblicità della Regione ;
- b) esprime parere sulle iniziative di cui agli art. 6 e 11 ;
- c) svolge compiti di indagine istruttoria e valutazione nel campo delle finalità della presente legge.».

**Note all'articolo 6 :**

<sup>(10)(11)</sup> Vedasi nota 1.

**Note all'articolo 7 :**

<sup>(12)(13)</sup> Vedasi nota 1.